CITTÀ DI RIVOLI
Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

VADEMECUM
DICHIARAZIONI DI NASCITA

aggiornamento dicembre 2021

Per informazioni ed appuntamenti rivolgersi all'ufficio di Stato Civile nei seguenti orari:

dal lunedì al Giovedì dalle ore 08,30 alle ore 16,00
Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30
numeri telefonici: 011 / 951 3470 – 3415 – 3283
email: stato.civile@comune.rivoli.to.it
pec: comune.rivoli.to@legalmail.it

La denuncia di nascita è l'iscrizione del bambino appena nato nei Registri di Stato civile e la contestuale iscrizione anagrafica presso la residenza dei genitori, se uguale e se diversa presso la residenza della madre.

CHI DEVE PRESENTARLA?

La dichiarazione di nascita può essere resa :
- da uno qualsiasi dei due genitori in caso di nascita in costanza di matrimonio;
- da tutti e due i genitori in caso di filiazione naturale;
- da un solo genitore nel caso in cui l'altro non acconsenta al riconoscimento;
- da medico o ostetrica che ha assistito al parto nel caso in cui il neonato non venga riconosciuto dai genitori.

DOVE PRESENTARLA

a) entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita (Ospedale, Clinica Privata). Gli atti relativi vengono inviati per la trascrizione nel Comune di residenza della madre.

b) entro 10 giorni dal parto presso il Comune di nascita

c) entro 10 giorni dal parto presso il Comune di residenza dei genitori.

Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Nel caso in cui i genitori non siano coniugati tra loro, ma intendano riconoscere entrambi il bambino, al momento della denuncia è necessaria la presenza sia del padre che della madre. Il figlio naturale può

essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

La denuncia di un bambino nato morto o nato vivo e morto prima della denuncia di nascita, deve essere effettuata esclusivamente, presso l'Ufficio di Stato Civile dove si è verificato l'evento.

DOCUMENTI

Al momento della denuncia di nascita il dichiarante/i dichiaranti deve/devono presentare:
- un documento di riconoscimento
- l'attestazione di nascita rilasciata dal Medico o dall'Ostetrica che ha assistito al parto.

Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno, inoltre, se non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un traduttore.

TEMPI DI EROGAZIONE

L'Ufficiale di Stato Civile, verificato il documento di identità del dichiarante e la certificazione attestante dell'avvenuta nascita rilasciata dall'Ospedale, redige in tempo reale l'atto di nascita, con immediato rilascio della relativa certificazione.

Le dichiarazioni di nascita pervenute dal Centro di Nascita vengono trascritte entro tre giorni dal ricevimento.

L'Ufficiale di Stato Civile trasmette immediatamente comunicazione della nascita all'Ufficio Anagrafe per l'iscrizione anagrafica, ovvero trasmette la comunicazione entro 10 giorni al Comune di residenza della madre, se diverso da quello in cui è avvenuta la nascita.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. n. 396 del 3 Novembre 2000. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 c. 12 L. 127 del 15 maggio 1997.

Codice Civile art. 250 e segg.

COSTI

Gratuito